



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0437624 07/06/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatorio : Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere...

Classifica : 4.



Al Dirigente del Settore
Demanio Marittimo
Centro Direzionale, Is. C/3
NAPOLI (14 - 03)

Giudizi innanzi al TAR Campania, Sez. VII
promossi da Comune di Sant'Agnello c/ R.C.
Sentenza n. 1130/11 - Pratica n. 858/2008

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente al giudizio in oggetto, definito con sentenza TAR Campania sez. VII n. 1130 del 24/2/11, cui, come è noto si è prestata acquiescenza con D.D. n. 596 del 05/10/2011, si comunica, ai fini dell'esecuzione, che la stessa è stata notificata in data 31/05/12, munita di formula esecutiva acquisita il 22/03/2012, unitamente all'atto di invito ad adempiere.

Si allegano gli atti citati.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. 14 - SETTORE 03
PRESA IN CARICO DOCUMENTO

Servizi/..... in data 08/06/12



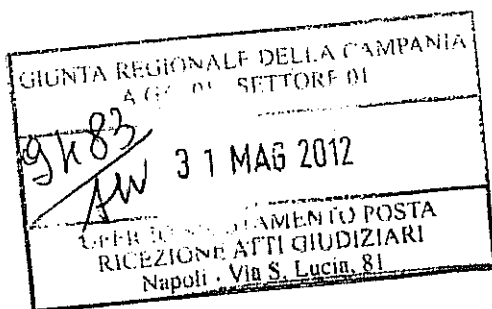
PER AUTENTICA

DATE 8 GIU. 2012

dott. D'Adamo

anche solo dott. Di C.

Romano
vittorio
el serio
dott. Di C.

CA
858 | *108*N. *1130/211* REG.PROV.COLL.
N. 05965/2008 REG.RIC.*Diritti di copia assolti*

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5965 dell'anno 2008,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

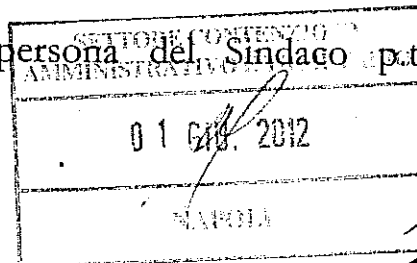
Comune di Sant'Agnello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Rosa Persico, prof. Ferdinando Pinto, Giulio
Renditiso, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via
C. Console n. 3, presso lo studio dell'avv. Erik Furno;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno, con la
quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81,
presso la sede dell'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco p.t.,



rappresentato e difeso dall'avv. Gianvincenzo Esposito, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Brigida n. 79, presso lo studio dell'avv. Emilio Paolo Salvia;

per l'annullamento

(ricorso principale)

della delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 19.6.2008 – Area Generale di Coordinamento n. 14 – Trasporti e Viabilità, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 7.7.2008, avente ad oggetto “Individuazione porti a rilevanza regionale ed interregionale, ex art. 6 L. Reg. 3/2002”;

di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato o comunque connesso a quello impugnato sub a), ed in particolare, in quanto di rilievo, della Delibera di Giunta Regionale n. 1882 del 5.4.2002, con la quale sono state approvate le “Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità”;

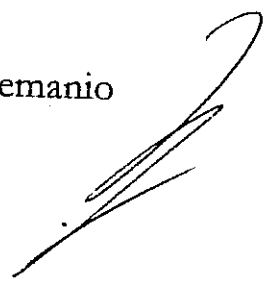
(motivi aggiunti depositati il 7.10.2009)

della nota prot. n. 534688 del 17.6.2009 del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania;

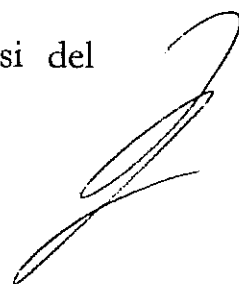
del decreto dirigenziale del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania n. 106 del 10.7.2009;

dell'accordo tra il Settore Demanio Marittimo della Regione Campania ed il Comune di Piano di Sorrento del 9.7.2009;

della nota prot. n. 655586 del 25.7.2008 del Settore Demanio



Marittimo della Regione Campania;
per quanto occorrente, della nota prot. n. 9081 del 17.6.2009 del
Settore Demanio Marittimo della Regione Campania;
per quanto occorrente, delle delibere di Giunta Regionale n. 4463
dell'8.10.2002 e n. 5490 del 15.11.2002, di approvazione delle Linee
programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità
turistica;
di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, se ed in quanto
lesivi degli interessi del ricorrente;
(motivi aggiunti depositati l'8.2.2010)
del decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e Viabilità – Settore
Demanio Marittimo della Regione Campania n. 180 del 13.11.2009
con allegato provvedimento di destinazione delle aree a terra e a
mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto
di Marina di Cassano – Comune di Piano di Sorrento;
dei verbali di incontro del 10.11.2009, del 29.10.2009, del 29.5.2009,
del 30.4.2009 e del 23.4.2009, con cui è stato predisposto il
contenuto del provvedimento di destinazione delle aree a terra e a
mare, nonché la disciplina delle attività e degli usi nel bacino del
porto di Marina di Cassano – Comune di Piano di Sorrento, se ed in
quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
della delibera di Giunta Regionale 14.7.2000 n. 3744, recante
“Attuazione Decr. Leg.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni
demaniali marittime”, se ed in quanto lesiva degli interessi del



ricorrente;

della delibera di Giunta Regionale 28.3.2006 n. 395 con allegate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente;

di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Piano di Sorrento;

Viste le memorie difensive;

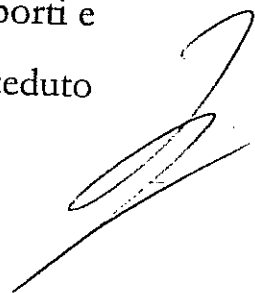
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

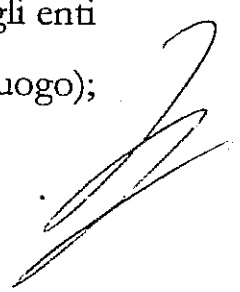
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso principale, notificato in data 21 ottobre 2008 e depositato il successivo 20 novembre, il Comune di S. Agnello, premesso che la Regione Campania, con la delibera di G.R. n. 1047 del 19.6.2008 – Area Generale di Coordinamento n. 14 – Trasporti e Viabilità, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 7.7.2008, aveva proceduto



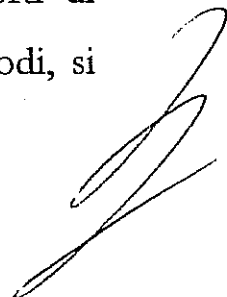
alla individuazione e classificazione, ai sensi della L. Reg. Campania 3/2002, dei porti ritenuti di rilevanza regionale ed interregionale (sui quali esercitare piena competenza sia di funzioni programmatiche, di progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione; sia di funzioni amministrative riguardanti il rilascio di concessione di beni del demanio marittimo), ma che nei fatti tale attività si sarebbe sostanziata nell'elencazione di tutti i porti e gli approdi esistenti sulla costa campana (da Castelvolturmo a Sapri, comprendendovi anche l'approdo di S. Agnello) onde considerarli di interesse regionale, con conseguente appropriazione di ogni funzione e competenza sull'intera zona costiera, ha impugnato il citato provvedimento, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: incompetenza della Regione in materia di approdi – violazione degli artt. 114, 116, 117 e 118 della Costituzione – principio di sussidiarietà – contraddittorietà: la Regione Campania avrebbe errato nell'includere tra i porti di rilevanza regionale e interregionale anche l'approdo di S. Agnello; l'approdo (definito come “complesso di opere, impianti e strutture amovibili e inamovibili a terra e a mare, sprovvisto parzialmente o totalmente delle difese di mare o di servizi o infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti e delle funzioni proprie dei porti”) sarebbe diretto a soddisfare interessi prettamente della collettività locale, per cui, in virtù del principio di sussidiarietà, compiti e funzioni relativi ad essi spetterebbero agli enti comunali (perché appunto i più vicini ai cittadini del luogo);



l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di amministrazione del demanio marittimo sarebbe nel senso della valorizzazione delle comunità locali, proprio in applicazione del principio di sussidiarietà, e in proposito sarebbero esemplificative le conclusioni delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 89 e 90 del 10.3.2006 (ancorché relative ai rapporti tra Stato e Regioni); in definitiva, gli "approdi" sarebbero realtà che nulla hanno a che vedere, né con i "porti", né, tantomeno, con i porti di rilevanza regionale e interregionale;

violazione di legge (artt. 7 e segg. L. 241/1990) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: ferma restando la competenza dei Comuni sugli "approdi", il loro eventuale inserimento in una rete di livello regionale sarebbe dovuto avvenire attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati, che soltanto avrebbe potuto assicurare un'attività istruttoria adeguatamente approfondita (specie in ordine ai criteri e alle ragioni dell'inserimento), e non – come invece avvenuto – con un loro inserimento di punto in bianco nell'elenco dei porti di rilevanza regionale e interregionale; posto che gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 sarebbero applicabili anche nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, sarebbe stato quindi omesso il necessario avviso di avvio del procedimento ai soggetti destinati ad essere incisi dal provvedimento conclusivo (e ciò in considerazione dei poteri comunali in relazione alle attività di gestione, comprendenti anche

quelle pianificatorie urbanistiche ed edilizie); il contenuto del provvedimento finale ben avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in conseguenza degli interventi procedimentali posti in essere dai singoli Comuni, tra cui esso ricorrente; violazione di legge (L. reg. Campania 2/2003; L. Reg. Campania 15/2008, art. 8) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere: la Regione Campania non avrebbe rispettato l'iter procedimentale delineato dall'art. 8 L. Reg. 15/2002, poiché la delibera impugnata avrebbe dovuto essere preceduta dal regolamento regionale da adottarsi sulla base dei pareri obbligatori espressi dalle competenti commissioni consiliari; la stessa classificazione e distinzione delle aree del demanio marittimo in porti, approdi e ormeggi, avrebbe dovuto essere effettuata con il detto regolamento regionale e non con la delibera impugnata; violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – mancata attivazione della necessaria procedura di valutazione ambientale strategica: l'operazione pianificatoria posta in essere nell'occasione dalla Regione (e finalizzata alla realizzazione di una nuova rete marittimo/portuale) avrebbe dovuto essere assoggettata previamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto suscettibile di avere un rilevante impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale; la creazione, in assenza del previo esperimento della procedura VAS, di un nuovo sistema integrato di porti di interesse regionale e interregionale includente anche gli approdi, si

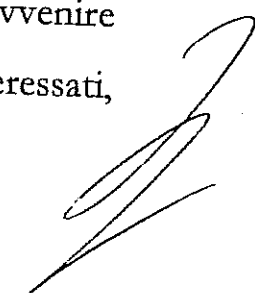


porrebbe in palese contrasto con la normativa comunitaria (direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE), con conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano.

In data 25 novembre 2008 si è costituita in giudizio la Regione Campania, in resistenza al proposto ricorso.

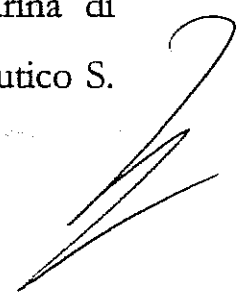
Con distinto atto, notificato tra il 24 e il 30 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre, il Comune di S. Agnello, premesso quanto già dedotto con il ricorso principale, nonché l'inserimento tra i porti di rilevanza regionale anche degli approdi di Marina del Cassano e di Punta S. Francesco, ha evidenziato come l'approdo di Marina del Cassano sia costituito da due bacini (uno storico, rientrante nel Comune di Piano di Sorrento, ed un altro, di più recente realizzazione, ubicato nel Comune di S. Agnello), e come la Regione Campania, nel predisporre anche un accordo con il Comune di Piano di Sorrento, abbia invece considerato le due zone come un unico complesso (peraltro comprendente anche l'area denominata "spiaggia Marinella", destinata alla balneazione), ha con motivi aggiunti impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, sollevando le seguenti doglianze:

mancata comunicazione dell'avvio del procedimento – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990 – diritto di partecipazione: la conclusione dell'accordo e l'adozione del successivo decreto dirigenziale di approvazione impugnati sarebbero dovute avvenire attraverso il coinvolgimento partecipativo degli enti locali interessati,

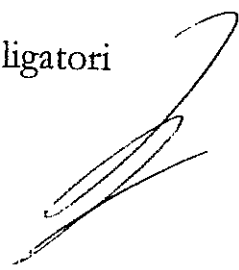


nonché a seguito di approfondita istruttoria; la Regione Campania avrebbe invece proceduto alla delimitazione dell'ambito geografico del bacino di Marina di Cassano coinvolgendo unicamente il Comune di Piano di Sorrento, sebbene il bacino suddetto rientri in parte anche nel territorio del Comune di S. Agnello; erroneamente la planimetria costituente parte integrante dell'accordo impugnato individuerrebbe una zona della Marina di Cassano, appartenente al demanio marittimo non portuale del Comune di S. Agnello, come zona di demanio marittimo portuale rientrante nell'ambito territoriale del Comune di Piano di Sorrento, ancorché di competenza regionale: un coinvolgimento procedimentale di esso Comune ricorrente avrebbe evitato tale incongruenza; posto che gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 sarebbero applicabili anche nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, sarebbe stato quindi omesso il necessario avviso di avvio del procedimento anche al Comune di S. Agnello, essendo questo tra i soggetti destinati ad essere incisi dal provvedimento conclusivo; il contenuto del provvedimento finale ben avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in conseguenza dell'intervento procedimentale di esso Comune ricorrente;

eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti – differenza tra porto e approdo: erroneamente l'area a sud di Punta S. Francesco (denominata Spiaggia Marinella) e l'area di Marina di Cassano (rientrante nell'ambito territoriale del Consorzio Nautico S.



Agnello) sarebbero considerate come un unico – in realtà inesistente – porticciolo del Comune di S. Agnello, mentre in realtà si tratterebbe di due bacini distinti e geograficamente separati, privi di servizi e/o strutture di collegamento tra gli stessi (peraltro non necessari, attesa la destinazione di entrambi soltanto alla balneazione); nel delimitare i confini tra il demanio marittimo portuale e non portuale esistente nella zona del bacino di Marina di Cassano, nell'ambito del Comune di Piano di Sorrento, sarebbero state classificate anche aree ricomprese nella competenza territoriale del Comune di S. Agnello (ovvero una scogliera a confine tra l'area della Marina di Cassano appartenente al Comune di S. Agnello e quella appartenente al Comune di Piano di Sorrento); i bacini di Punta S. Francesco e la zona del bacino di Marina di Cassano appartenente all'ambito territoriale del Comune di S. Agnello, non essendo adibiti a funzioni di trasporto merci e/o passeggeri e/o attività cantieristiche bensì ad attività di balneazione, neppure potrebbero definirsi "approdi"; la stessa Regione Campania affermerebbe nel decreto impugnato che la propria competenza è limitata al demanio marittimo portuale, mentre quello non portuale (di cui fanno parte gli "approdi") resterebbe nella competenza dell'ente comunale; la Regione Campania non avrebbe rispettato l'iter procedimentale delineato dall'art. 8 L. Reg. 15/2002, poiché la delibera impugnata avrebbe dovuto essere preceduta dal regolamento regionale da adottarsi sulla base dei pareri obbligatori

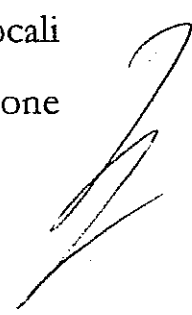


espressi dalle competenti commissioni consiliari; la Regione Campania, nel decreto impugnato, ammetterebbe gli errori commessi nelle precedenti delibere di G.R. n. 5490/2002 e n. 1047/2008, e riterrebbe "necessarie" modifiche alle medesime;

violazione del principio di leale collaborazione – carenza di istruttoria – eccesso di potere: essendo indiscutibile che il bacino di Marina di Cassano ricade nella competenza territoriale di due diversi Comuni, ovvero il Comune di Piano di Sorrento e quello di S. Agnello, sarebbe stata necessaria la partecipazione anche di quest'ultimo alla fase di delimitazione del demanio marittimo portuale di tale bacino; la collaborazione nella fase procedimentale tra i diversi enti pubblici interessati avrebbe evitato la commissione di errori nella ricognizione della strutture marittime campane;

Con ulteriore atto, notificato tra il 18 e il 20 gennaio 2010 e depositato il successivo 8 febbraio, il Comune di S. Agnello ha poi impugnato con motivi aggiunti anche i sopravvenuti atti indicati in epigrafe, proponendo le seguenti censure:

violazione del giusto procedimento – mancata comunicazione dell'avvio del procedimento – violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990 – diritto di partecipazione: l'adozione del provvedimento dirigenziale n. 180/2009 della Regione Campania, analogamente ai precedenti atti amministrativi già impugnati, sarebbe dovuta avvenire attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati nonché a seguito di approfondita istruttoria; la Regione



Campania avrebbe invece proceduto alla delimitazione dell'ambito geografico del bacino di Marina di Cassano coinvolgendo unicamente il Comune di Piano di Sorrento, sebbene il bacino suddetto rientri in parte anche nel territorio del Comune di S. Agnello; erroneamente già negli atti oggetto di precedente impugnativa, e poi in quello oggetto di ulteriore gravame, sarebbe individuata una zona della Marina di Cassano, appartenente al demanio marittimo non portuale del Comune di S. Agnello, come zona di demanio marittimo portuale rientrante nell'ambito territoriale del Comune di Piano di Sorrento, e un coinvolgimento procedimentale di esso Comune ricorrente avrebbe evitato tale incongruenza; posto che gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 sarebbero applicabili anche nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, sarebbe stato quindi omesso il necessario avviso di avvio del procedimento anche al Comune di S. Agnello, essendo questo tra i soggetti destinati ad essere incisi dal provvedimento conclusivo; il contenuto del provvedimento finale ben avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in conseguenza dell'intervento procedimentale di esso Comune ricorrente; illegittimità derivata – presupposto: qualificazione di Marina di Cassano come “porto di interesse regionale” – eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti – differenza tra porto e approdo: quale atto consequenziale e “derivato”, al decreto dirigenziale 180/2009 vanno riferite tutte le censure già mosse

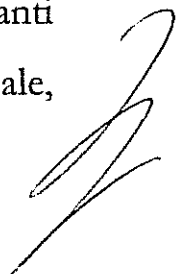


contro le presupposte delibere di G.R. n. 5490/2002 (di approvazione delle linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica) e n. 1407/2008 (di individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale);

illegittimità derivata – errata definizione dei confini nel decreto n. 106/2009 e nell'accordo del 9.7.2009 – travisamento dei fatti –

carenza di istruttoria: il decreto dirigenziale 180/2009 sarebbe illegittimo per vizi derivati dagli atti presupposti già oggetto di gravame (quali l'accordo intercorso tra la Regione Campania e il Comune di Piano di Sorrento in data 9.7.2009 ed il successivo decreto AGC n. 106/2009); lo stralcio planimetrico allegato al decreto in oggetto ricalcherebbe la planimetria allegata al decreto n. 106/2009 e erroneamente ricomprienderebbe, nell'ambito della delimitazione dei confini tra il demanio marittimo portuale e quello non portuale relativi alla zona del bacino di Marina di Cassano rientrante nel Comune di Piano di Sorrento, anche aree insistenti nel territorio del Comune di S. Agnello;

violazione del giusto procedimento – violazione del principio di leale collaborazione – carenza di istruttoria – eccesso di potere: avrebbe dovuto esservi una adeguata attività istruttoria volta ad esplicitare i criteri e le ragioni delle qualificazioni dei bacini come porti e non come approdi, nonché della relativa delimitazione geografica; in occasione dell'esercizio dei poteri regionali riguardanti l'individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale,



nonché in occasione dell'adozione degli atti conseguenti, non sarebbe stata promossa la necessaria collaborazione tra i diversi interessati dalle conseguenti determinazioni (in particolare sarebbe mancata la partecipazione procedimentale di esso Comune di S. Agnello, pur riguardando gli atti in questione anche parti del territorio di questo).

In data 25 marzo 2010 si è costituito il Comune di Piano di Sorrento, intimato con i motivi aggiunti, contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza delle avverse censure.

Il 15 novembre 2010 il Comune ricorrente ha presentato una memoria.

Il 15 dicembre 2010 la Regione Campania ha depositato note di udienza.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

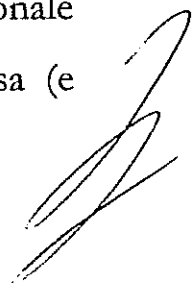
DIRITTO

Oggetto del presente giudizio sono in primo luogo la delibera di G.R. Campania n. 1047 del 19.6.2008 – Area Generale di Coordinamento n. 14 – Trasporti e Viabilità, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 7.7.2008, avente ad oggetto “Individuazione porti a rilevanza regionale ed interregionale, ex art. 6 L. Reg. 3/2002” e – nella misura in cui sia lesiva dell'interesse del Comune ricorrente - la presupposta Delibera di Giunta Regionale n. 1882 del 5.4.2002, con la quale sono state approvate le “Linee guida per il sistema della

portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità", nonché una serie di atti emessi in via consequenziale.

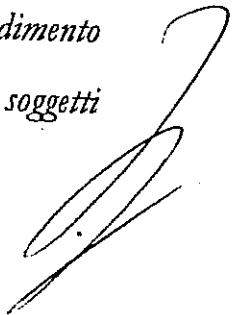
In particolare, il Comune di S. Agnello, con il supporto di documentazione, sostiene – tra l'altro - che nell'effettuare appunto l'individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale con la delibera 1047/2008, la Regione Campania non solo abbia operato con riguardo ad aree rientranti nel proprio territorio comunale (sull'erroneo assunto che facessero invece parte del Comune di Piano di Sorrento), ma che nel contempo, pur dando testualmente per presupposta nello stesso provvedimento la possibile esistenza di fattispecie diverse tra loro, normativamente previste dall'art. 2 D.P.R. 509/1997 (e prima di questo enunciate nella Circolare Ministeriale n. 121 del 28.7.1970), quali il "porto turistico", lo "approdo turistico" e il "punto di ormeggio", nel prendere poi la determinazione conclusiva non abbia tenuto alcun conto proprio delle diversità caratterizzanti tali fattispecie (ovvero abbia invece accomunato indifferentemente nell'elenco stilato i "porti" e gli "approdi", tra cui l'approdo di S. Agnello).

Va precisato che l'individuazione in questione è stata fatta al fine di stabilire gli ambiti destinati, ai sensi dell'art. 105 co. 2° lett. l) Decr. Leg.vo 112/1998 (nel quale, si badi, è comunque presente un espresso riferimento ai soli "porti di rilevanza economica regionale ed interregionale"), ad essere amministrati dalla Regione stessa (e



perciò a rimanere distinti da quelli affidati alla competenza dello Stato; nonché da quelli di competenza dei Comuni alla stregua del disposto dell'art. 42 Decr. Leg.vo 96/1999) mediante l'esercizio delle funzioni finalizzate e consentire l'utilizzo e la gestione delle relative aree: è chiaro allora come tale attività, suscettibile di incidere appunto sulle competenze amministrative dei Comuni, non avrebbe potuto che essere svolta tenendo conto, oltre al principio di sussidiarietà (per cui i compiti e le funzioni amministrative ceduti dallo Stato devono essere conferiti agli enti più vicini alle comunità locali e ai cittadini, ovvero ai Comuni, e solo in seconda battuta ad altri enti locali di dimensione sovracomunale), anche il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra le Amministrazioni pubbliche, con conseguente necessità di partecipazione al procedimento anche di ciascun ente comunale interessato alla classificazione in via di elaborazione (come invece non è stato per il Comune di S. Agnello).

Invero, gli artt. 7 e 8 L. 241/1990 (da ritenersi applicabili anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, in mancanza di ragioni in contrario) prevedono che, *"ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato.... ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti*

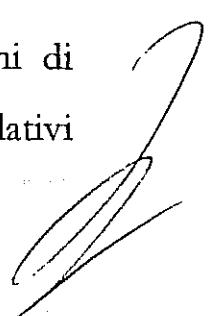


individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento"; e che ciò deve avvenire mediante comunicazione personale, contenente indicazioni circa "l'Amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti".

Queste prescrizioni hanno valenza fondamentale ai fini del reale sostanzarsi, nel concreto dell'azione amministrativa, della riconosciuta fondamentale regola di principio della "partecipazione al procedimento"; regola, cui è dedicato il capo III della L. 241/90, essenziale al disegno legislativo di trasparenza dell'agire della P.A..

Tanto premesso, va evidenziato che il nucleo pregnante della partecipazione risiede nell'art. 10 cit., secondo cui l'interessato ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione procedente sarà tenuta a valutare; in tal modo arricchendosi la funzione amministrativa degli apporti degli amministrati.

In questo quadro, funzione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento è quella di porre l'interessato in condizioni di penetrare nell'alveo procedimentale, fruendo dell'accesso ai relativi

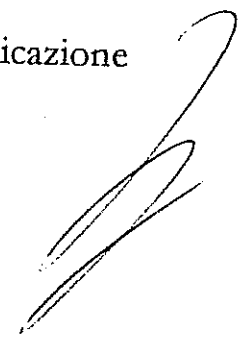


atti e potendo così far presenti le proprie ragioni nel migliore dei modi; sì da determinare, in definitiva, il concreto realizzarsi dei principi posti dall'art. 97 Cost., di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (quest'ultimo da intendersi non nel senso della necessità di un agire "asettico" della P.A., bensì di un operare amministrativo il più possibile informato e consapevole della portata degli interessi coinvolti).

La L. 241/90, con gli artt. 7 e 8, ha perciò gravato la P.A. agente non solo del compito di provocare la partecipazione del soggetto altrimenti ignaro dell'apertura del procedimento, ma anche, in particolare, di rendere concreta, proficua e indiscriminata la possibilità partecipativa: ciò grazie all'indicazione specifica, per il soggetto che intendesse avvalersi delle proprie facoltà procedurali, delle sedi in cui esercitarle e degli interlocutori istituzionali (art. 8 lett. c e d).

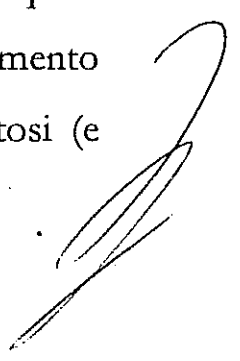
Per converso, se non fosse stata prescritta la comunicazione ex artt. 7 e 8 cit., le facoltà di cui al successivo art. 10 sarebbero state destinate a restare, nella generalità dei casi, lettera morta.

Conseguenza del descritto stato di cose è, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la illegittimità (per violazione di legge) del provvedimento emesso senza il rispetto della normativa in esame; vizio che però, ai sensi del co. IV° dell'art. 8 L. 241/90, può essere fatto valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione era prevista.



Appunto nel caso di specie, come si è detto, il mancato invio dell'avviso di avvio del procedimento nonostante non sussistesse alcuna delle eccezionali ipotesi nelle quali l'omissione sarebbe stata consentita (ad es. per la presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento; etc.) è risultato estremamente pregiudizievole per il Comune ricorrente. Tanto più che questo ha dato conto in giudizio della contraddittorietà dell'agire della Regione Campania (nell'accomunare indiscriminatamente tanto i "porti" quanto gli "approdi", pur dopo averne posto in evidenza, nella stessa delibera di G.R., le differenti caratteristiche) e della poca chiarezza delle ragioni per le quali si è pervenuti allo specifico contenuto della delibera 1047/2008 (in sostanza inserendo nell'elencazione tutti i porti e gli approdi esistenti sulla costa campana, nonostante l'espresso riferimento dell'art. 105 co. 2° lett. 1 Decr. Leg.vo 112/1998 ai soli "porti di rilevanza economica regionale ed interregionale"), nonché di avere argomentazioni per dimostrare anche una erroneità delle valutazioni amministrative riguardanti la Marina di Cassano e la spiaggia della Marinella (cfr. il contenuto anche dei motivi aggiunti).

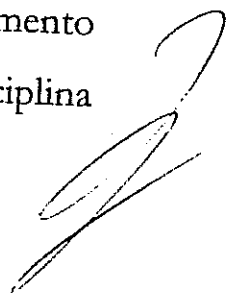
E' evidente invece che dette questioni avrebbero potuto – e dovuto – essere approfondite in sede procedimentale con l'apporto partecipativo anche dell'interessato Comune di S. Agnello, il quale ben avrebbe potuto determinare l'adozione di un provvedimento conclusivo di contenuto diverso da quello in concreto avutosi (e



perciò, nella fattispecie in esame, non può che rimanere esclusa ogni rilevanza del disposto di cui all'art. 21 octies L. 241/1990, comunque neppure invocato dalla difesa della Regione Campania).

Peraltro, va sottolineato come a sostegno delle ragioni di parte ricorrente siano desumibili argomenti anche dalle sentenze nn. 89 e 90 del 2006 della Corte Costituzionale, stante il fatto che in tali pronunzie il Giudice delle leggi pone in evidenza, in correlazione anche con il principio di sussidiarietà, l'attuale rilevanza del ruolo dei Comuni e degli altri enti locali quanto all'esercizio delle funzioni amministrative anche nella materia dei porti; ruolo che allora non poteva essere disinvoltamente obliterato dalla Regione Campania nell'effettuazione di scelte destinate appunto ad incidere sulle competenze di tali enti.

In conseguenza della rilevata illegittimità nella parte d'interesse per il Comune ricorrente della delibera di G.R. 1047/2008, riverberantesi (come del resto lamentato dallo stesso ricorrente nei motivi aggiunti) pure sui provvedimenti applicativi successivi, vanno annullati anche il Decreto Dirigenziale Regionale n° 106 del 10.7.2009 con il presupposto accordo tra la Regione Campania e il Comune di Piano di Sorrento "Individuazione confini tra il porto Marina di Cassano e il demanio marittimo non portuale rientrando nell'ambito territoriale del Comune di Piano di Sorrento", nonché il Decreto Dirigenziale Regionale n° 180 del 13.11.2009 con l'allegato provvedimento recante "Destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina



delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento”.

Viceversa, non va annullata, in quanto non risulta pregiudizievole per l'interesse del Comune ricorrente, la Delibera di Giunta Regionale n. 1882 del 5.4.2002, con la quale sono state approvate le “Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità”.

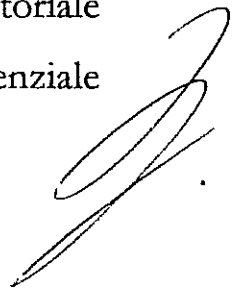
Rimane assorbito ogni ulteriore censura proposta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti di cui in epigrafe, proposti dal Comune di S. Agnello, li accoglie nei termini di cui in parte motiva, e per l'effetto annulla la delibera di G.R. 1047/2008 nella parte d'interesse per il ricorrente (ovvero quella riguardante l'individuazione tra i porti di rilevanza regionale o interregionale anche di aree ricadenti nel detto Comune), il Decreto Dirigenziale Regionale n° 106 del 10.7.2009 con il presupposto accordo tra la Regione Campania e il Comune di Piano di Sorrento “Individuazione confini tra il porto Marina di Cassano e il demanio marittimo non portuale rientrante nell'ambito territoriale del Comune di Piano di Sorrento”, nonché il Decreto Dirigenziale



Regionale n° 180 del 13.11.2009 con l'allegato provvedimento recante "Destinazione delle aree a terra e a mare, nonché disciplina delle attività e degli usi nel bacino del porto di Marina di Cassano, Comune di Piano di Sorrento".

Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del Comune di S. Agnello delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €3.000,00 (di cui €500,00 per esborsi documentabili; €1.000,00 per diritti; ed €1.500,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

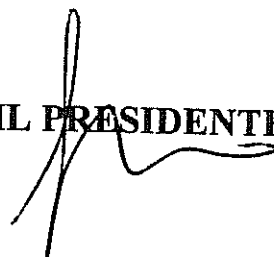
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario

L'ESTENSORE



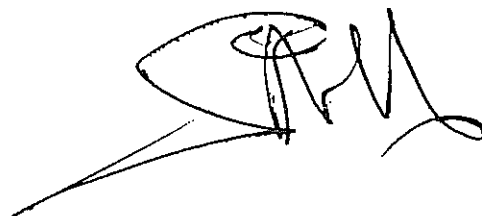
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 24 FEB. 2011

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, a richiesta
dell'avv. Enrico Pinto

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della legge
COMANDIAMO

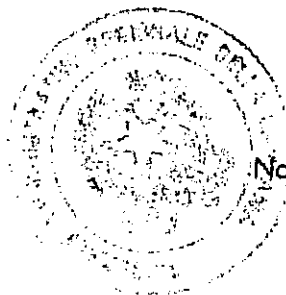
A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, il

22 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to M. De Ruggiero



PER COPIA CONFORME

Napoli

12 APR. 2012

Il Collaboratore di Cancelleria

[Handwritten signature]

ATTO DI INVITO

In virtù della sentenza n. 1130/2011, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sezione distaccata di Napoli, sez. VII, depositata in data 24.02.2011, che qui si notifica in copia conforme corredata dalla prescritta formula esecutiva, apposta in data 22.03.2012, in relazione al ricorso R.G. n. 5965/2008 proposto dal Comune di S. Agnello in persona del Sindaco p.t. avverso la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, **il Comune di S. Agnello in persona del Sindaco p.t.**, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo al giudizio e giusta determina di incarico n. 173 del 17.10.2008, dal Prof. Avv. Ferdinando Pinto (C.F. PNTFDN52L16H703R), dall'Avv. Giulio Renditiso (C.F. RNDGLI62L29L049X) e dall'Avv. Rosa Persico (C.F. PRSRSO71E53F030U) che agiscono in qualità di procuratori ed in proprio in virtù di Convenzione professionale stipulata con il Comune di S. Agnello con Determina di G.C. n. 2 del 30.04.2008, tutti elett.te domiciliati presso lo Studio Pinto & Associati in Sorrento (NA) alla Via Fuorimura n. 20/B

CONSIDERATO

Che il Comune di S. Agnello in data 30.04.2008 stipulava con lo studio Pinto & Associati Convenzione professionale di cui alla Determina di Giunta Comunale n. 2 per la rappresentanza in giudizio e per il patrocinio legale dell'ente in tutte il contenzioso amministrativo e tributario, con la quale veniva espressamente stabilito che <<allo Studio saranno riconosciute, inoltre, tutte le somme relative alle spese di giudizio liquidate dal Tribunale in favore del Comune di S. Agnello nei giudizi per i quali viene presentata l'assistenza legale conclusasi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali>>

INVITA

La Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, elett.te domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, al pagamento delle somme ad oggi maturate come da specifica che segue, con l'avvertenza che trascorso il termine di tolleranza di giorni 120 (ex Legge 23/12/2000 n. 388) dalla notifica del titolo che precede, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge con ogni aggravio che ne consegue.

SPECIFICA DELLE SOMME AD OGGI DOVUTE

In favore dei sottoscritti procuratori in virtù di Convenzione professionale stipulata con il Comune di S. Agnello con Determina di G.C. n. 2 del 30.04.2008 nel giudizio *de quo* a titolo di ristoro delle spese di lite liquidate in sentenza in Euro 3.000,00 di cui Euro 500,00 per esborsi documentabili, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorario oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge

DIRITTI LIQUIDATI IN SENTENZA	€uro 1.000,00
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA	€uro 1.500,00
ESBORSI DOCUMENTABILI LIQUIDATI IN SENTENZA	€uro 500,00

Oneri successivi:

Spese	Diritti
- Posizione ed archivio	52,00
- Disamina sentenza	13,00
- Accesso alla cancelleria	13,00
- Richiesta 2 copie in forma esecutiva	13,00
- Accesso alla cancelleria	13,00
- ritiro copie sentenza in forma esecutiva	13,00

- Disamina titolo esecutivo		13,00
- Ritiro produzione		13,00
- Richiesta notifica sentenza	9,00	13,00
- Ritiro ed esame relata		13,00
- Accesso Ufficio notifiche		13,00

Atto d'invito

- Redazione	35,40	52,00
- Scritturazione e Collazione		16,00
- Richiesta notifica	9,00	13,00
- Ritiro ed esame relata		13,00
- Accesso Ufficio notifiche		13,00
- Onorari redazione atto d'invito		30,00

53,40

319,00

Riepilogo:

Diritti liquidati in sentenza	€uro 1.000,00
Onorari liquidati in sentenza	€uro 1.500,00
Diritti ed onorari successivi	€uro 319,00
Rimborso spese generali (12,50 % su 2.819,00)	€uro 352,38
C.P.A. (4% su 3.171,38)	<u>€uro 126,86 =</u>
Totale imponibile	€uro 3.298,24
I.V.A. 21%	<u>€uro 692,63 =</u>
	€uro 3.990,87

Spese non imponibili liquidate in sentenza	€uro 500,00
Spese non imponibili successive	€uro 53,40=
Totale complessivo	€uro 4.544,27

In una la somma complessiva di **€uro quattromilacinquecentoquarantaquattro//27**
oltre rivalutazione ed interessi da oggi al soddisfo e le successive tutte occorrende.

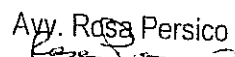
Salvis Juribus.

Sorrento (NA), 29 maggio 2012

Distinti saluti.

~~Prof. Avv. Ferdinando Pinto~~


Avv. Giulio Rendito


Avv. Rosa Persico


RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza del Prof. Avv. Ferdinando Pinto, dell'Avv. Giulio Renditiso e dell'Avv. Rosa Persico, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ho, per ogni effetto di legge, notificato copia conforme della sentenza n. 1130/2011 depositata il 24.02.2011, munita della prescritta formula esecutiva rilasciata in data 22.03.2012 e del pedissequo atto di invito a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81

La Corte d'Appello di Napoli ha ricevuto l'originale dell'atto ad essere notificato e ha provveduto a farne copia munita della formula esecutiva e della prescrizione degli

Teresa Lach Van Hohenfriesen
31 MAG 2012

UFFICIO GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO

DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca